

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3405

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Nuove norme relative agli aiutanti di battaglia e ai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri con cariche speciali

Presentato il 18 gennaio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con l'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, come sostituito dall'articolo unico della legge 14 dicembre 1942, n. 1717, sono state indicate le cariche speciali alle quali possono essere nominati gli aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri. Tali cariche, da conferire ai vincitori di apposito concorso per esami, giusta quanto dispone l'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210, sono quelle di:

comandante di sezione;

capo scrivano presso gli uffici del comando generale dell'Arma, delle divisioni e delle brigate;

capo scrivano presso gli uffici della scuola centrale (comando, amministrazione, direzione degli studi);

capo scrivano presso gli uffici (comando, amministrazione, servizio) delle legioni, reparti e gruppi autonomi;

addetto alla compagnia comando legionale;

comandante di plotone presso la scuola centrale e la legione allievi carabinieri;

comandante di plotone scorta di governatori.

L'articolo 1, secondo comma, della legge 4 luglio 1980, n. 318, ha poi deter-

minato in 300 unità il numero dei marescialli maggiori che possono essere nominati alle suddette cariche.

Peraltro le mutate esigenze dell'Arma, connesse con la nuova struttura ordinativa assunta dal settore dell'organizzazione mobile, tecnico-scientifica, speciale e anche con la necessità di affidare a capaci ed esperti sottufficiali incarichi attribuiti ad ufficiali subalterni, stante la grave carenza di questi ultimi rispetto ai posti organici previsti, hanno fatto sor-

gere la necessità di aumentare il numero dei sottufficiali da nominare alle cariche speciali nonché di determinare *ex novo* tali cariche.

L'aumento è già stato realizzato, con l'articolo 2, lettera *a*), della legge 24 luglio 1985, n. 410, che ha portato a 900 unità il numero dei marescialli maggiori con cariche speciali. Per il raggiungimento del secondo obiettivo è stato predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri possono conseguire la nomina, previo concorso per esami, alle seguenti cariche speciali:

a) capi scrivani presso gli uffici del comando generale, delle divisioni, delle brigate, dei comandi di corpo, dei gruppi;

b) comandanti di sezione di nuclei operativi o radiomobili o informativi di gruppi, nonché di nuclei operativi o radiomobili di comandi intermedi;

c) comandanti di plotoni di battaglioni, di battaglioni allievi sottufficiali e di battaglioni allievi carabinieri;

d) comandanti di nuclei antisofisticazioni;

e) comandanti di plotoni di reparti speciali.

ART. 2.

Sono abrogati l'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, quale sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717, nonché l'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210.